



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà
 Vittorio Emanuele Cero
 per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 Re d'Italia e di Albania
 Imperatore d'Etiopia

La Commissione d' Istruzione dell' Alta Corte
 di Giustizia, composta dei legg. Senatori:

Scaronetti Gaetano - Presidente

Montefinale Vito

Messa Gian Carlo

Esmondì Antonio

} membri effettivi

Innocenti Giuseppe - membro supplente

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

nel procedimento penale a carico di:

1°. Mariotti avv. Alessandro fu Francesco e
 fu Selvatici Giulia, nato a Fano il 23 aprile 1876, residente
 in Roma - Senatore del Regno.

2°. Fanelli dottor Pietro fu Ottavio e fu Cere-
 gioni Adele, nato a Chiaravalle il 28 maggio 1887, residen-
 te in Fano. Notaio.

3°. Bullio avv. Giacinto fu Pietro e fu Castori
 Ida, nato a Foligno il 2 giugno 1889, residente in Roma
 viale Parioli 90.

4°. Terzi dottor Emilio fu Sansone e fu Alma-
 già Allegra - nato in Ancona il 25 novembre 1882, residente
 in Roma - via Carisfini 28B, industriale.

5°. Foschini dottor Corquato fu Luciano e di

Pentassuglia Concetta - nata a Foggia il 6 ottobre 1888 - residente in Roma - via Sessoriana n. 1.

6°. Vedeschi avv. Arrigo di Guido e di Berni Luisa - nata a Verona l'11 febbraio 1892 - residente in Roma - piazza Carour n. 3.

7°. Di Montevercchio - Benedetti Conte Gualfredo di Astorre e di Spada Veralli Olga Clementina, nato a Faenza il 29 giugno 1892 - residente in Roma - via Lavinia n. 147.

imputati

del delitto previsto e punito dall'art. 640 e 61 n. 7. Codice penale, per avere, in concorso tra loro, con la promessa del versamento di una forte somma di denaro e con l'assicurazione di una migliore capienza, indotto Audresti Ubaldo e Americo nell'erroneo convincimento di meglio tutelare la realizzazione del loro credito ed consentire l'annullamento di inefficacia dei precetti immobiliari trascritti a favore di essi Audresti presso la Conservatoria delle ipoteche di Pesaro il 2 ottobre 1937 per lire 240 mila sugli immobili di proprietà di Gualfredo di Montevercchio, in territorio di Monteporzio, annullamento che fu eseguito, con la trascrizione degli stessi precetti presso la Conservatoria delle ipoteche di Spoleto su altri beni immobili del Di Montevercchio, siti in territorio di Spoleto e di maggiore consistenza economica, trascrizione risultata, poi, inefficace, perché nel frattempo lo stesso Di Montevercchio aveva venduto tali beni ed eseguito la relativa trascrizione, riuscendo così a sottrarre alla esecuzione sia gli immobili siti in territorio di Monteporzio e sia quelli siti in territorio di Spoleto;

Letti gli atti processuali;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in data 20 maggio 1940 XVIII;

Sentita la relazione del Commissario Senatore Mesza.

Ritenuto quanto segue: Il 25-28 settembre 1937 Andreoli Ubaldo ed Andreoli Amerio, eredi e coeredi rispettivamente di lire 50 mila e di lire 100 mila verso il Conte Gualfredo di Montevercelis, fecero notificare al debitore distinti precetti immobiliari per la subastazione di una tenuta nel territorio di Monteporzio (Pesaro). I precetti furono sottoscritti all'Ufficio delle Episcopi di Pesaro il 2 ottobre successivo; ma con atti rogati dal notaio Pietro Faulli di Faano, il 26 mese mese ed il 4 novembre seguente, i eredi consentirono all'annotazione di inefficacia dell'arrendata trascrizione. Tale dichiarazione era stata richiesta agli Andreoli e fu resa da costoro affinché fosse rimossa ogni ostacolo alla vendita della tenuta alla quale fin dall'agosto precedente si era impegnata, verso il dottor Emilio Cerri, la Commissione liquidatrice del patrimonio del Conte di Montevercelis, composta dell'avv. Alessandro Mariotti, dell'avv. Giacinto Bullis e del dottor Corquato Foschini. Così pure il 4 novembre 1937 essere rogato dal notaio Faulli l'atto di vendita, dopo, però, che l'acquirente ebbe versato agli Andreoli, a compenso della rinuncia alla trascrizione, la somma di lire 37 mila, sotto forma di prezzo di acquisto di una corrispondente parte del loro credito verso il Conte di Montevercelis. Agli Andreoli venne anche assicurato che, del resto, avrebbero potuto, con indubbio più profitto, notificare altri precetti sui beni che il loro debitore possedeva in territorio di Spoleto, liberi o meno gravati da ipoteche. Anzi il notaio Faulli prese per iscritto l'impegno di non provvedere all'annotazione dell'inefficacia dei precetti sui beni di Monteporzio prima che fosse avvenuta la trascrizione dei precetti sui beni di Spoleto. I nuovi precetti vennero notificati il 9 dello stesso mese di novembre 1937;

una quanda, il giorno successivo, fu presentata la relativa nota di trascrizione all'ufficio di Spoleto, risultò non solo che i beni substantiali erano stati da tempo regolarmente venduti, ma anche che i relativi atti erano stati già trascritti, e che la trascrizione di parecchi di essi era avvenuta tra il 4 e il 6 di novembre. Inoltre il Conservatore delle Ipoteche comunicò che il 3 novembre, a richiesta del Conte di Montevercelis, gli era stato notificato, a ministero di un ufficiale giudiziario, un atto di diffida a non trascrivere precetti basati sulle cartelle delle quali trattavasi, perché queste erano state impugnate di falso.

Gli Andreoli, affermando di essere stati indotti con raggiri, atti a trarli in inganno, a rinunciare alla prima trascrizione, sporsero querela per truffa contro il debitore, i componenti la Commissione liquidatrice, il notaio Faelli, il dottor Cerri, ed il suo legale avv. Arrigo Cedeschi.

Ritenuto che gli atti processuali furono dal Giudice Istruttore di Spoleto con sentenza del 18 settembre 1939 XIII rinviati alla Presidenza del Senato del Regno in quanto uno degli imputati, l'avv. Alessandro Mariotti, rivestiva la carica di Senatore.

Ritenuto che, però, dall'istruttoria appurata è rimasto assolutamente escluso che il Senatore Mariotti abbia preso parte agli atti e fatti dei quali si dolgono i querelanti, giacché: a) non fece alcun passo presso gli Andreoli per indurli a rinunciare all'efficacia della trascrizione dei precetti sulla tenuta di Montepozzino, né consigliò o indusse altri ad adoperarsi in tale senso; b) non progettò mai agli stessi Andreoli, né direttamente né per interposta persona, la possibilità di ottenere un risultato per loro più favorevole rinunciando ad agire esecutivamente

su quella tenuta ed experimentando, invece, l'esecuzione sui beni di Spoleto; c) rinviare e strarso alle trattative fra gli Andreoli ed il dottor Benini in ordine al compenso per la rinuncia alla trascrizione già effettuata; d) non intervenire nel rilascio della dichiarazione Fagnelli agli Andreoli, e non si interessò della vendita dei beni di Spoleto, né della trascrizione dei relativi atti; e se figurò nell'istrumento di vendita della tenuta di Monteporzio ciò avvenne solo perché il compratore, il quale aveva stipulato il compromesso con la Commissione liquidatrice, a maggior propria garanzia ne richiese l'intervento anche nell'atto notarile definitivo, qualunque già fosse scaduta di carica, ed il conte Giulio Di Montecelio avesse acquistata la facoltà di disporre liberamente dei suoi beni.

Ritenuto che è insussistente la circostanza, accennata nella querela, ma non confermata neppure dai querelanti, dell'aver il tenente Mariotti, appena conosciuta l'adesione degli Andreoli all'annullamento della trascrizione dei primi due precetti, sollecitata telefonicamente la vendita dei beni di Spoleto.

Ritenuto che l'atto di diffida 3 novembre 1937 non fu notificato al Conservatore delle Ipoteche di Spoleto né ad istanza, né per suggerimento e neppure a scienza del Mariotti.

Ritenuto che, esclusa la partecipazione di lui a questi atti e fatti, si deve senz'altro dichiarare in suo confronto non doversi procedere, rimettendosi all'autorità giudiziaria competente ogni pronunzia riguardante alla responsabilità degli altri imputati.

Per questi motivi

Visto l'art. 378 codice di procedura penale e gli art. 18 e 54 del Regolamento giudiziario del Senato.

In conformità delle conclusioni del Pubbli-

es Ministero:

I. - dichiara non doversi procedere contro il senatore Alessandro Mariotti, per non aver commesso il fatto imputatogli;

II. - ordina la trasmissione degli atti al signor Procuratore del Re di Spoleto, perché proceda nelle forme ordinarie in confronto degli altri imputati.

Così deciso dalla Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia il 27 maggio 1940 XVIII

Il Presidente
Scavonetti

Il Cancelliere
Sella Alta Corte
Altieri



l. 4.6.1940 XVIII

fatto cartellino per il Sen. Mariotti
Manni